

LIBRO IV

Delle obbligazioni

TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE¹

¹ Cfr. artt. da 1097-1377, titolo IV del libro III, codice civile del 1865. V. L. 18 dicembre 1974, n. 975, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1960; art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1173. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto [1321], da fatto illecito [2043 ss.], o da ogni altro atto [651, 662, 1987] o fatto [1890] idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico [433, 1175, 1762, 1987, 2028, 2033, 2041; L. camb. 11, 14]¹.

¹ Cfr. artt. 1097, 1140, 1141, Codice civile del 1865. Per gli obblighi nascenti da accordi tra privati e pubbliche amministrazioni, v. art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'art. 15 della stessa legge per gli accordi tra amministrazioni pubbliche. V. anche, per gli obblighi da contratti stipulati dalla P.A. in tema di lavori, servizi e forniture, art. 30, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata: art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) e art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24.

1174. Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve

corrispondere a un interesse [1197 1255, 1256, 1257, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore [648, 793, 840].

1175. Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [Cost. 2; 1176, 1206, 1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 comma 1, 1759, 1805 comma 1, 1914, 2598 n. 3; c.p.c. 88; L. 241/1990 1, comma 1]^{1 2 3 4}.

¹ Articolo così modificato dall'art. 3 comma 2, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

² Sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori vedi art. 36 del D.Lgs. n. 206/2005. Sull'abuso di dipendenza economica vedi art. 9 della legge n. 192/1998. Sulle clausole abusive nelle transazioni commerciali cfr. art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002. Sull'abuso di posizione dominante vedi art. 3 della legge n. 287/1990.

³ V. art. 833 c.c.; art. 54, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; art. 17, Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

⁴ V. artt. 10, comma 1, e 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212, nel testo modificato dall'art. 7, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 che, rispettivamente, dispongono: Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente. *1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*

Art. 10-bis. Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale. *1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle*

single operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. 4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscono fattispecie di abuso del diritto. 6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. 7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. 8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6. 9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione

o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie. 13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

CAPO II

DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Sezione I

Dell'adempimento in generale

1176. Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempire [1197, 1198, 1218] l'obbligazione il debitore deve [1375] usare la diligenza del buon padre di famiglia [382, 491, 531, 789, 1001, 1148, 1218, 1228, 1341, 1587, 1681, 1693, 1710, 1768, 1785, 1787, 1804, 1812, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2236, 2598 comma 3].

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2104, 2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236]^{1,2,3,4}.

¹ In materia di intermediazione finanziaria v. artt. 21 ss. T.U. Borsa (D.Lgs. n. 58/1998).

² In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata: art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) che dispone: Art. 7. *Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*

³ La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero

in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonchè attraverso la telemedicina.

3. *L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.*

4. *Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.*

5. *Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.*

V., anche, art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24.

³ In materia di diligenza dell'attività della Pubblica amministrazione v. art. 1, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241.

⁴ V., in materia di società tra professionisti, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

1177. Obbligazione di custodire.

L'obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590, 1718], una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].

1178. Obbligazione generica.

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1179, 1378, 1465].

1179. Obbligo di garanzia.

Chi è tenuto a dare una garanzia [492, 639], senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'ido-

nea garanzia reale [2745, 2784 ss., 2808] o personale [1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela [1186; c.p.c. 119].

1180. Adempimento del terzo.

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [1201, 1656, 1811, 2036, 2222, 2230].

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione [1236, 1936].

1181. Adempimento parziale.

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale [1197, 1285] anche se la prestazione è divisibile [1205, 1384, 1464], salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [1208 n. 3, 1258, 1314, 1484, 1672; disp. prel. 8; L. camb. 45].

1182. Luogo dell'adempimento.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [disp. att. 159; c.p.c. 20].

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1590, 1774].

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [43] che il creditore ha al tempo della scadenza [1498, 1834, 1843]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire

il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [disp. att. 159].

1183. Tempo dell'adempimento. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita [1184], il creditore può esigerla immediatamente [1175]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [645, 650, 1331, 1771, 1810, 1817].

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze [1817]; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi [disp. att. 80]¹.

¹ Per il termine di definizione del procedimento amministrativo vedi art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per il danno da violazione del termine vedi l'art. 2-bis della stessa legge n. 241/1990.

1184. Termine. Se per l'adempimento è fissato un termine [108, 520, 702, 1187, 1219, 1231, 1347], questo si presume a favore del debitore [1186, 1286, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [1185, 1208 n. 4] o di entrambi [1457, 1563]¹.

¹ V., anche, art. 46, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

1185. Pendenza del termine. Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4, 1771 comma 2].

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine

[2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [2041, 2042].

1186. Decadenza dal termine. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente [1268] o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse [506, 1179, 1274, 1299, 1313, 1626, 1822, 1844 comma 2, 1850, 1867 n. 2, 1877, 2743; L. fall. 55 comma 2, 150, 210 comma 3].

1187. Computo del termine. Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963¹.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [c.p.c. 155].

È salva in ogni caso una diversa prassi.

¹ V., anche, artt. 41 e 97, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

1188. Destinatario del pagamento. Il pagamento deve essere fatto al creditore [1000, 1189, 1190] o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 1387, 1752, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1744, 1777] o autorizzata dalla legge [c.p.c. 494] o dal giudice a riceverlo [1189, 1208 n. 1]¹.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [1399] o se ne ha approfittato [1190].

¹ V., anche, art. 8 comma 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898.

1189. Pagamento al creditore apparente. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede [1147, 1188, 1264, 1415, 1992, 2559].

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito [2033 ss.].

1190. Pagamento al creditore incapace. Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo [394, 424] non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace [1188 comma 2, 1191, 1443, 1769, 1950, 2039, 2041].

1191. Pagamento eseguito da un incapace. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190, 1443, 1933, 2034].

1192. Pagamento eseguito con cose altrui. Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre [1478], salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede [1147, 1153, 1479] può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno [1218].

1193. Imputazione del pagamento. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il de-

bitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti [1194, 1195, 1249].

1194. Imputazione del pagamento agli interessi. Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore [1193, 1960].

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi [1199 comma 2, 1282].

1195. Quietanza con imputazione. Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza [1199] nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa [1193], se non vi è stato dolo [1439] o sorpresa da parte del creditore.

1196. Spese del pagamento. Le spese del pagamento sono a carico del debitore [672, 1215, 1245, 1475, 1510 comma 2, 1774 comma 2].

1197. Prestazione in luogo dell'adempimento. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198; L. fall. 67, n. 2].

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1470 ss., 1483 ss., 1490 ss.], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [1251, 2881, 2926, 2927 comma 2].

1198. Cessione di un credito in luogo dell'adempimento. Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito [1260 ss.], l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti.

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.

1199. Diritto del debitore alla quietanza. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [2213 comma 2, 2704, 2726].

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi [1194, 1195, 1311 n. 1, 2213; L. camb. 45].

1200. Liberazione dalle garanzie. Il creditore che ha ricevuto il pagamento [1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali [1179, 2784] date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [1208].

Sezione II

Del pagamento con surrogazione¹

¹ V. artt. 1251-1254, Codice civile del 1865.

1201. Surrogazione per volontà del creditore. Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [1180], può [1202] surrogarlo nei propri diritti [754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

1202. Surrogazione per volontà del debitore. Il debitore, che prende a mutuo [1813 ss.] una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei di-

ritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa [2704];

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

1203. Surrogazione legale. La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi [2745 ss.], del suo pegno [2784] o delle sue ipoteche [2808 ss.];

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato [2866; c.p.c. 792];

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo [754, 1292, 1299, 1949, 1950]¹;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario [484 ss.], che paga con danaro proprio i debiti ereditari [490, n. 2];

5) negli altri casi stabiliti dalla legge [756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866, 2869 2871]¹.

¹ V. art. 97 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo); artt. 115, comma 5, 142, 283 comma 5, 292, 299, comma 3, 304, D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). V. anche art. 37, comma 3, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

1204. Terzi garanti. La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno [2784 ss.], si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.

1205. Surrogazione parziale. Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario [1181].

Sezione III

*Della mora del creditore*¹

¹ V. artt. 1259-1266, Codice civile del 1865.

1206. Condizioni. Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [1208, 1217] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione [1175; disp. att. 160]¹.

¹ V. art. 18, ult. comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92..

1207. Effetti. Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore [1256, 1673]. Non sono più dovuti gli interessi [1282] né i frutti della cosa [820] che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora [1224] e a sostenere le spese per la custodia [1211] e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta [1208, 1216, 1217], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o se è accettata dal creditore.

1208. Requisiti per la validità dell'offerta. Affinché l'offerta [1209, 1214] sia valida è necessario [1215, 1220]:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1188, 1190];

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191];

3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute, dei frutti [820] o degli interessi [1282] e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore [1184];

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione [1353];

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [43, 1182];

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato [disp. att. 73].

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [2784 ss.] o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [1200; c.p.c. 687].

1209. Offerta reale e offerta per intimazione. Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito [1922 ss.], ovvero cose mobili [812 comma 3] da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale [1211; disp. att. 73, 74]¹.

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [1214, 1216, 1217; disp. att. 73, 75; c.p.c. 137, 163].

¹ V., anche, art. 7, L. 11 febbraio 1971, n. 11.

1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori. Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale [1209 comma 1] o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; disp. att. 77, 78; c.nav. 449, 450]¹.

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], il debitore non può più ritrarlo ed è liberato dalla sua obbligazione [1213, 1214, 1215].

¹ V. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

1211. Cose deperibili o di dispendiosa custodia. Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [1207 comma 2] sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale [1209] o l'intimazione di ritrarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796; c.p.c. 529 ss.] e a depositarle il prezzo [2797]¹.

¹ Comma così modificato dall'art. 150, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

A decorrere dal 31 ottobre 2021, la parola "tribunale" verrà sostituita con le parole "giudice di pace" ex art. 27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

1212. Requisiti del deposito. Per la validità del deposito è necessario [disp. att. 73]:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata [c.p.c. 137] al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata [disp. att. 74];

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [1224, 1284] e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta [1207], nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risul-

ti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito [disp. att. 78; c.p.c. 126];

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato [c.p.c. 137] con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito [disp. att. 73, 76, 251]¹.

¹ V., anche, art. 48, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

1213. Ritiro del deposito. Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato [1210; c.p.c. 324].

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido [1210 comma 2], il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussores, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito [1197, 1251, 1276, 2878].

1214. Offerta secondo gli usi e deposito. Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito [1210] a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [1220; disp. att. 73, 77; c.p.c. 324].

1215. Spese. Quando l'offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorrono a carico del creditore [1196, 1210].

1216. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile. Se deve essere consegnato un immobile [812 comma 1, 2], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209 [disp. att. 73, 75; c.p.c. 137].

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta [disp. att. 79].

1217. Obbligazioni di fare. Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere [1209] la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso [1214; disp. att. 80].

CAPO III

DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

1218. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova [2697, comma 2] che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1256, 1257, 1307, 1308, 1494, 1557, 1558, 1578, 1588, 1673, 1681, 1693, 1780, 1783, 1784, 1785, 1787, 1805, 1818, 1821, 1839, 2175, 2740; disp. trans. 160]¹.

¹ V. artt. 1218, 1225, 1226, Codice civile del 1865. Per i vizi nelle vendite di beni mobili di consumo v. artt. 128-135, Codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005. Sulle cause di esonero da responsabilità nella vendita internazionale di beni mobili v. art. 79 Conv Vienna 11 ottobre 1989 (ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765). Per la vendita di pacchetti

turistici v. artt. 32 ss. del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo). Per i danni alla persona nel trasporto ferroviario v. art. 1, L. 7 ottobre 1977, n. 754. Per il danno da vacanza rovinata v. art. 47, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

In materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata: art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), rip. sub art. 1176, e art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24.

1219. Costituzione in mora. Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; disp. att. 160].

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito [2043 ss.];

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione [1460];

3) quando è scaduto il termine [1183, 1184], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore [1182]. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta [c.p.c. 429 comma 3]¹.

¹ V. art. 3, comma, 3, L. 18 giugno 1998, n. 192, Disciplina della subfornitura; art. 4, comma 2, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva 2000/35/CE.

1220. Offerta non formale. Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo [1208], a meno che il

creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo [1181].

1221. Effetti della mora sul rischio. Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1218, 1256], se non prova [2697] che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore [1805].

In qualunque modo sia perita o smarrita [1257] una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

1222. Inadempimento di obbligazioni negative. Le disposizioni sulla mora [1219 ss.] non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

1223. Risarcimento del danno. Il risarcimento del danno per l'inadempimento [2057] o per il ritardo [1218 ss.] deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1226, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2030, comma 2, 2056]¹.

¹ V. artt. 1227-1229 codice civile del 1865. V. art. 6, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva 2000/35/CE. In materia di proprietà industriale v. art. 125, D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale). Nella vendita internazionale di beni mobili v. artt. 74 ss. Convenzione Vienna. Per i danni causati da oggetti spaziali v. art. 5, L. n. 23/1983. Sul risarcimento del danno nell'azione collettiva di classe, v. art. 140-bis, commi 1 e 12, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie. Nelle obbligazioni che hanno

per oggetto una somma di danaro [1277], sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [820, 1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale [1284 comma 3], gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura [1950].

Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori [1284, comma 1, 1382; c.p.c. 429]¹.

¹ V. art. 7, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nel testo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, abrogata a decorrere dal 2013 dalla dir. 2011/7/UE.

V., anche, per i contratti bancari, artt. 38 ss. TU Bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; art. 20, L. n. 203/1982, Norme sui contratti agrari. In materia espropriativa cfr artt. 20 e 22 T.U. n. 327/2001. V. anche art. 87. Conv. Vienna sulla vendita internazionale e di beni mobili. Per i danni causati da oggetti spaziali v. art. 5, L. n. 23/1983.

1225. Prevedibilità del danno. Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo [2043] del debitore, il risarcimento [1223] è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione [1173].

1226. Valutazione equitativa del danno. Se il danno [1218, 1223] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [2056; c.p.c. 113]¹.

¹ Sulla liquidazione equitativa del danno nell'azione collettiva di classe, v. art. 140-bis, comma 12, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

1227. Concorso del fatto colposo del creditore. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,

il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate [2055]¹.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza [1175, 2056]².

¹ V. art. 30, comma 2 e art. 124, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

² In materia di danno da prodotti difettosi v. art. 122, Codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005.

1228. Responsabilità per fatto degli ausiliari. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [1229, 1717, 2049]¹.

¹ V. art. 5, D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico). V., anche, in materia di responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria, pubblica o privata, art. 7, L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), rip. sub art. 1176, e art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), nel testo modificato dall'art. 27, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 6, L. 8 marzo 2017, n. 24.

1229. Clausole di esonero da responsabilità. È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave [1341, 1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900].

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico [1580]¹.

¹ In materia di danno da prodotti difettosi v. art. 124, Codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005.

CAPO IV

DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO

Sezione I Della novazione¹

¹ V. artt. 1267-1278, Codice civile del 1865.

1230. Novazione oggettiva. La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso [1231 ss., 1320].

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco¹.

¹ V., anche, art. 66, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 58, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.

1231. Modalità che non importano novazione. Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine [1183] e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione [1823].

1232. Privilegi, pegno e ipoteche. I privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche [2808] del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito [1233, 2878].

1233. Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali. Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido [1292] con effetto liberatorio per tutti [1300], i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione [1232].

1234. Inefficacia della novazione. La novazione è senza effetto, se non esisteva [1418] l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile [1425], la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario [1444].

1235. Novazione soggettiva. Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo [1268 ss.].

Sezione II *Della remissione¹*

¹ V. artt. 1279-1284, Codice civile del 1865.

1236. Dichiarazione di remissione del debito. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [1334] salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare [1301, 1332, 2113, 2726].

1237. Restituzione volontaria del titolo. La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione [2726] anche rispetto ai condebitori in solido [1292, 1301].

Se il titolo del credito è in forma pubblica [2699], la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva [2714; c.p.c. 475] fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

1238. Rinunzia alle garanzie. La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito [1239, 1240].

1239. Fideiussori. La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori [1247, 1253, 1936, 1939, 1945; L. fall. 135, 184].

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la

parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

1240. Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo. Il creditore che ha rinunciato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.

Sezione III *Della compensazione¹*

¹ V. artt. 1285-1295, Codice civile del 1865.

1241. Estinzione per compensazione. Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due [1249] debiti si estinguono [1242-1252] per le quantità corrispondenti [1302, 1320, 1930, 1931], secondo le norme degli articoli che seguono [1853, 2271; L. fall. 56]¹.

¹ V. D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e art. 8, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente secondo cui: *l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.*

1242. Effetti della compensazione. La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.

La prescrizione [2934] non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.

1243. Compensazione legale e giudiziale. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili [1244, 1248; L. fall. 56].

dal 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-*sexies*, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

511. Domanda di sostituzione. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma [c.c. 2900].

Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

512. Risoluzione delle controversie. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione [484], sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata¹.

¹ Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-*sexies*, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedenti

in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

CAPO II

DELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Sezione I

Del pignoramento

513. Ricerca delle cose da pignorare. L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [492 comma 2] e del precepto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [519]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [disp. att. 165].

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre [c.c. 1839-1841]¹.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli [c.c. 1707, 2912-2915, 2918, 2923, 2924].

¹ Comma così modificato dall'art. 92, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

A decorrere dal 31 ottobre 2021 le parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» saranno sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116.

514. Cose mobili assolutamente impignorabili. Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [545; c.c. 170, 188, 326, 1558, 1881, 1923, 2117, 2305, 2614; c.nav. 369, 370, 645, 920, 931, 1057], non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto [c.c. 831]¹;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) [gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore]²;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali³;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli³.

¹ Numero così sostituito dall'art. unico, L. 8 maggio 1971, n. 302.

² Numero abrogato dall'art. 3, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006.

³ Numero aggiunto dall'art. 77, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

515. Cose mobili relativamente impignorabili. Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo [c.c. 817], possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione¹.

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo [531 comma 3]¹.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro².

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

² Comma aggiunto dall'art. 4, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006.

516. Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non

possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia [518, 531 comma 1].

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo [531 comma 2].

517. Scelta delle cose da pignorare. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006.

518. Forma del pignoramento. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e co-

munque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore¹.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni².

¹ Comma prima modificato dall'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183 (a decorrere dal 31 gennaio 2012) poi sostituito dall'art. 18, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della citata L. 162/2014).

A decorrere dal 31 ottobre 2021 la parola: «tribunale» verrà sostituita dalle seguenti: «giudice di pace», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116.

² Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006.

519. Tempo del pignoramento. Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato¹.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

¹ A decorrere dal 31 ottobre 2021 le parole: «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» verranno sostituite dalle seguenti: «giudice di pace», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116.

520. Custodia dei mobili pignorati. L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina [disp. att. 166]¹.

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice².

¹ Comma così modificato dall'art. 95, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

A decorrere dal 31 ottobre 2021 la parola: «tribunale» verrà sostituita dalle seguenti: «giudice di pace», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116.

² Comma così sostituito dall'art. 7, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006.

521. Nomina e obblighi del custode. Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina [66].

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593 [67, 632 comma 2]¹.

Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la pro-

pria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per appendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano².

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

² Comma aggiunto dall'art. 8, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006.

521-bis. Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino¹.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a

mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvencono procedono al ritiro della carta di circolazione nonchè, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma².

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perchè proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo³.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice⁴.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo⁵.

¹ Comma così modificato dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015).

² Comma così modificato dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015).

³ A decorrere dal 31 ottobre 2021 la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015).

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 (tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. 162/2014).

522. Compenso del custode. Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina [65].

Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente [66 comma 2].

523. Unione di pignoramenti. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale [493].

524. Pignoramento successivo. L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 comma 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo

comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo¹.

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento [528]. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo².

¹ Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80. Tali modificazioni hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-sexies, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51) e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

² Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Sezione II

Dell'intervento dei creditori

525. Condizione e tempo dell'intervento. [...]¹.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per la assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante [526-528, 530; disp. att. 160].

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529^{2, 3}.

TESTAMENTO BIOLOGICO

30 - L. 22 dicembre 2017, n. 219 (G.U. 16 gennaio 2018, n. 12). Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

1. Consenso informato. 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento dia-

gnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di tratta-

menti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirle.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

11. È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'ac-

quisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

2. Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita. 1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

3. Minori e incapaci. 1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consona alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità